CONVENZIONE

TRA

La **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,** (di seguito denominata BNCF), con sede legale in Firenze (50122), Piazza dei Cavalleggeri n. 1/A (C.F. 80020550481), nella persona del legale rappresentante e Direttrice Dott.ssa Elisabetta Sciarra (Decreto DG-BDA n. 639 del 24.7.2025), nata a [redacted], domiciliata per la carica nella sede e agli effetti del presente atto

E

La **FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia** (di seguito denominata FAF), con sede legale in Firenze (50121), Via L.C. Farini n. 8 (C.F. 94292420489 e P.I. 07046610486), nella persona del legale rappresentante e Direttrice Dott.ssa Claudia Baroncini, nata a [redacted] il [redacted], domiciliata per la carica nella sede e agli effetti del presente atto

di qui in poi denominate "Parti" o singolarmente "Parte"

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM 57/2024 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il D.M. del Ministero della Cultura 270/2024, Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura;
VISTO l'art. 11 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi con privati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 GDPR sulla protezione dei dati in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
VISTO lo Statuto della FAF costituita in data 16.7.2020 in attuazione dell'art. 59 della L.R. Toscana 65/19 dalla Regione Toscana, per la conservazione, gestione e valorizzazione, promozione e comunicazione del patrimonio fotografico Alinari (d'ora in poi Archivi Alinari) nelle sue diverse articolazioni e componenti, patrimonio acquisito dalla Regione Toscana e conferito in uso alla FAF Toscana per la parte digitale il 21 dicembre 2020 e per la parte fisica il 18 febbraio 2021;

PREMESSO CHE

- la BNCF, biblioteca statale afferente al Ministero della Cultura, deputata alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione, annovera tra le proprie raccolte fotografie di grande rilevanza storica, tra le quali spiccano l'archivio fotografico del settimanale di politica e cultura *Il Mondo* (fondato e diretto da Mario Pannunzio dal 1949 al 1966) e l'*Archivio Fotografico Ojetti*;
- la BNCF annovera tra i suoi compiti istituzionali la cura degli strumenti italiani per l'indicizzazione semantica e li rende disponibili a beneficio delle biblioteche italiane (DM n. 270/2024, art. 39, comma j), garantendone l'adeguamento agli standard internazionali in funzione del loro uso da parte di bibliotecari e utenti e stipula accordi di collaborazione che favoriscano la realizzazione e diffusione di tali strumenti;

- il Thesaurus online (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.php), aggiornato semestralmente (ad oggi oltre 75.580), è disponibile con licenza Creative Commons in formati aperti, compatibili con il web semantico, e interoperabile con altri thesauri, con banche dati di istituzioni culturali ed enti di ricerca, oltre che collegato al catalogo della BNCF e di SBN;
- la BNCF sviluppa progetti che favoriscono l'impiego del *Nuovo soggettario* per l'indicizzazione di risorse non solo bibliografiche ma anche, archivistiche, iconografiche, multimediali, musicali ecc. di biblioteche, archivi, musei, centri di documentazione e altre istituzioni della memoria e per l'interoperabilità semantica e tecnica con altri strumenti di organizzazione della conoscenza (KOSs);
- la BNCF intende promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio, in sedi nazionali e internazionali, sviluppando collaborazioni con enti e istituti interessati alla condivisione di metodologie e strumenti che favoriscano la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, l'utilizzo del web e gli open data per arricchire di collegamenti le rispettive basi dati;
- la BNCF considera che la sottoscrizione della presente Accordo sia utile al miglioramento della qualità del Nuovo soggettario, dei servizi prestati per la valorizzazione del patrimonio culturale proprio e di altre istituzioni;
- la BNCF ha già stipulato accordi di collaborazione con altri enti;
- la FAF, fondazione di partecipazione pubblica senza scopo di lucro, ha come finalità statutaria la promozione di una diffusa cultura dell'immagine fotografica, a partire dalla gestione del Patrimonio Alinari. Tra le sue attività istituzionali rientrano la catalogazione e la descrizione del patrimonio conferito, realizzate secondo gli standard nazionali e internazionali di riferimento, al fine di favorire l'interoperabilità tra patrimoni;
- la FAF, su mandato della Regione Toscana, promuove iniziative di valorizzazione e progetti di formazione, anche in collaborazione con altri enti, con l'obiettivo di sviluppare le competenze per la gestione degli archivi e delle raccolte fotografiche pubbliche e private presenti sul territorio toscano;
- è interesse delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, della formazione e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo
La BNCF e FAF, come sopra indicate, concordano di:
- collaborare congiuntamente allo studio e alla definizione di strumenti volti a promuovere l'interoperabilità tra i rispettivi database, al fine di agevolare l'accesso ai patrimoni documentari da esse conservati, valorizzati e resi disponibili, nonché di favorire il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali e di ricerca;
- promuovere momenti di confronto e attività di consulenza in materia di indicizzazione della fotografia, valorizzando le competenze tecnico-scientifiche del personale e dei servizi della BNCF e della FAF Toscana;
- incrementare il patrimonio terminologico del Thesaurus del *Nuovo soggettario* e potenziarne l'interoperabilità semantica e tecnica con altri strumenti di organizzazione della conoscenza, valorizzando i risultati emersi dal confronto tra i due Istituti;

Pertanto, ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le proprie risorse, il proprio *know-how* e il personale specializzato, sia dipendente sia in collaborazione esterna, ai fini della realizzazione degli interventi concordati, cooperando con la massima diligenza al perseguimento

dell'obiettivo di comune interesse.

ART. 3 Programma di attività e impegni delle Parti

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- collaborare per lo sviluppo del *Thesaurus* del *Nuovo Soggettario* dal punto di vista del suo incremento terminologico, anche attraverso analisi comparative con il Thesaurus in uso dalla FAF per l'indicizzazione del patrimonio Alinari; la FAF sarà segnalata nel campo "Proponente" dei termini proposti ed accettati nel Thesaurus *Nuovo soggettario*;
- prevedere, da parte della BNCF, un supporto scientifico e un riferimento per l'impiego del Thesaurus *Nuovo soggettario*;
- prevedere, da parte di FAF Toscana, un supporto scientifico su contesti semantici relativi al dominio della fotografia, con la consulenza di esperti di settore;
- collaborare allo sviluppo di un'interoperabilità semantica e tecnica delle rispettive basi dati;
- valutare procedure per l'interoperabilità con altre risorse online di comune interesse;
- condividere informazioni su eventuali progetti sperimentali inerenti l'impiego di vocabolari controllati per facilitare il colloquio fra basi dati di istituzioni diverse;
- sviluppare tematiche di comune interesse anche nell'ambito di progetti che coinvolgano altri partner, con particolare riguardo ai linked open data e all'impiego del Thesaurus *Nuovo soggettario* nella taggatura automatica di immagini tramite AI;
- collaborare per l'organizzazione di attività formative dedicate alla conoscenza e all'utilizzo del Thesaurus *Nuovo soggettario* e alla soggettazione della fotografia;

Il Programma sarà aggiornato periodicamente, purché in forma scritta e di intesa tra le Parti, individuando scadenze e attività necessarie per la realizzazione degli interventi, in osservanza delle proprie regole di programmazione.

ART. 4 Modalità di attuazione della collaborazione

Le modalità di attuazione della collaborazione sono definite di volta in volta attraverso riunioni di programmazione e riunioni operative tra i referenti scientifici e tecnici delle Parti.
Al fine di garantire continuità ed efficacia alle attività previste, le Parti concordano di istituire:

- un incontro di programmazione annuale, finalizzato alla definizione degli obiettivi, delle priorità e del piano delle attività per l'anno di riferimento;
- riunioni operative con cadenza almeno trimestrale, dedicate al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, alla verifica dei risultati e alla pianificazione delle attività successive;
- eventuali riunioni straordinarie, su richiesta di una delle Parti, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni potranno svolgersi in presenza, alternativamente presso le sedi delle Parti, oppure in modalità telematica. Di ciascun incontro potrà essere redatto un sintetico verbale condiviso.

La BNCF e la FAF s'impegnano a comunicare preventivamente all'altra Parte progetti di interesse comune al fine di concordare l'attività da svolgere.

ART. 5 Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

La BNCF e FAF Toscana si impegnano a:
- dare comunicazione della collaborazione e dei suoi risultati nelle sedi e attraverso i canali che riterranno più opportuni e comunque nei rispettivi siti web;

- sostenere autonomamente gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza

ART. 6 Responsabili della convenzione

La gestione della presente convenzione è affidata a un responsabile per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:

- per la BNCF dott.ssa Elisabetta Viti, email elisabetta.viti@cultura.gov.it;
- per la FAF, dott.ssa Claudia Baroncini, email claudia.baroncini@alinari.it
- Le comunicazioni tra le Parti avranno efficacia giuridica solo se trasmesse ai predetti Referenti, in destinatario diretto e/o in copia conoscenza.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

ART. 7 Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

ART. 8 Modifiche e recesso

Ogni modifica o integrazione del presente accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata da ciascun sottoscrittore.

Le Parti potranno recedere dal presente protocollo in ogni momento, con preavviso di tre mesi notificato mediante PEC all'indirizzo istituzionale dei due enti. In ogni caso, nessuna delle parti contraenti potrà pretendere dall'altra il risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi interessi. Lo scioglimento del presente atto non produce effetti automatici su eventuali rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 10 Uso dei segni distintivi delle parti

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno secondo i regolamenti e le linee guida di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte concede all'altra il diritto all'uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi all'interno del sito istituzionale e/o del materiale informativo dell'altra Parte, al solo fine di menzionare la Parte tra i propri partners nelle attività di ricerca.
Le Parti sono tenute a riprodurre i segni distintivi costituiti da marchi nella loro grafica originale, senza comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole.

ART. 11 Controversie
Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.
È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 Durata
Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare il rinnovo scritto per un periodo di uguale durata.
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a partire dalla sottoscrizione delle Parti.
Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare il rinnovo scritto per un periodo di uguale durata.
È vietato il rinnovo tacito

ART. 13 Oneri fiscali
La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, e sarà registrata solamente in caso d' uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 14 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto compatibili con la natura stessa dell'atto.

Le Parti provvedono alla sottoscrizione del presente atto a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia
Elisabetta Sciarra	Claudia Baroncini